



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

Prot. n. 18967/A34

Bologna 18 novembre 2002

- Ai Dirigenti dei
Centri Servizi Amministrativi
Emilia Romagna
LORO SEDI
- Ai Dirigenti Scolastici
Della Regione Emilia Romagna
LORO SEDI
- Al M.I.U.R.
Dip. Servizi del Territorio
Ufficio Legislativo
ROMA
- All' Avv. Distrettuale dello Stato
BOLOGNA
- Alla Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Scuola
Formazione Professionale
Università, Lavoro
e Pari Opportunità
BOLOGNA

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico.

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti sulla questione in oggetto, si osserva quanto segue:

I problemi posti all'attenzione di questa Direzione Generale attengono sostanzialmente:

- ai margini di autonomia di cui dispongono le Istituzioni Scolastiche in ordine alla facoltà di anticipare – ritardare l'inizio delle lezioni, così come fissato dal calendario scolastico determinato dalla Regione Emilia Romagna in virtù dell'art.138 co 1 lett. d) del D.lgs. n. 112/98;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

- alle corrette modalità di adattamento del calendario scolastico in relazione ai giorni da destinare alle lezioni (almeno 200) ed al monte ore obbligatorio annuale complessivo dei curricula, comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche (art.8 D.P.R. n. 275/99).

In ordine alla prima questione, vale la pena richiamare il quadro di regolamentazione del calendario scolastico contenente una serie di disposizioni legislative e regolamentari che di fatto pongono concrete delimitazioni alle determinazioni delle Istituzioni scolastiche in materia.

Occorre in premessa ricordare che l'entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha posto in capo alle Regioni una serie di competenze in materia scolastica, tra cui la determinazione del calendario scolastico, da effettuarsi nel rispetto dell'art. 74 del D.lgs. n. 297/94 che assegna allo svolgimento delle lezioni la durata minima di almeno 200 giorni.

Per comprendere la dinamica delle interazioni tra le diverse competenze, è opportuno sottolineare che la recente modifica del titolo V° della Costituzione (cosiddetta legge di modifica costituzionale sul federalismo), nell'incrementare il pacchetto di materie devolute alle Regioni, ha esplicitamente fatta salva "l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche". Quest'ultima però, lungi dal configurarsi come principio generico ed astratto, è nel concreto regolamentata dal D.P.R. n. 275/99, che vincola le medesime istituzioni al rispetto delle determinazioni della Regione ed a quelle di esclusiva competenza del M.I.U.R.

Ne discende che:

- La determinazione della data di conclusione delle lezioni, il calendario delle festività, delle valutazioni periodiche e degli esami, l'adozione del calendario scolastico devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di lezioni per l'arricchimento, anche antimeridiana, dell'offerta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

formativa (art. 74 co 7bis del T.U.). Poiché tale determinazione è attribuita dalla legge al M.I.U.R. ed alle Regioni, per le parti di loro competenza, su di essa non si esercita l'autonomia delle Scuole.

- L'indicazione dell'inizio delle lezioni, all'interno del calendario regionale, non essendo però esplicitamente richiamata da alcuna norma positiva, deve intendersi formulata solo a fini ordinatori e non perentori, anche per consentire alle scuole di individuare, attraverso la differenza, il numero di giorni da assicurare all'utenza. Su tale data si esercita dunque legittimamente il potere di adattamento delle Istituzioni scolastiche in virtù dell'autonomia loro attribuita.

Venendo alla seconda questione, inerente alla corretta modalità di adattamento del calendario scolastico al piano dell'offerta formativa (art. 5 co 2), con specifico riferimento ad eventuali sospensioni/riduzioni delle giornate di lezione deliberate dai Consigli di Circolo e/o d'Istituto, l'autonomia delle Scuole, oltre che nel vincolo testè ricordato dell'osservanza della durata minima dei 200 giorni di lezione, trova un ulteriore limite nel complesso normativo delineato dal D.P.R. n. 275/99.

Quest'ultimo, nell'introdurre il Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica, individua le funzioni trasferite alle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia medesima, dovranno però interagire tra di loro e con gli Enti locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le peculiarità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

E proprio con riferimento al sistema d'Istruzione nazionale, va osservato che il medesimo Regolamento attribuisce alla competenza esclusiva del Ministro della P.I. la definizione dell'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula dei vari ordini e gradi di istruzione, comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota riservata alle istituzioni scolastiche (art. 8 lett. c e d).

Ne discende che la determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricula e delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

essa non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ciò è tanto vero ove si consideri che il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, dopo aver determinato la quota di orario obbligatoria nazionale di curricoli (85%) e quella riservata alle Istituzioni scolastiche (15%), nel richiamare espressamente, con riferimento ad entrambe, la facoltà di utilizzare gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R. n. 275/99, sancisce però che l'adozione nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Dalla normativa citata si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.

Dunque gli adattamenti da parte dei Consigli di Circolo e di Istituto del calendario scolastico, determinato dalle Regioni, dovranno essere rispettosi dei limiti sopra richiamati, salvo ad esporre le Istituzioni scolastiche a responsabilità configurabili come illegittime interruzioni di pubblico servizio, ed a responsabilità di tipo erariale.

Ulteriori precisazioni è possibile formulare in ordine ai seguenti aspetti:

- L'eventuale anticipo dell'inizio delle lezioni, oltre che per variare la durata dei periodi di vacanza o per introdurre "ponti", può essere utilizzato per recuperare l'eventuale riduzione delle singole ore di lezione (che non sia determinata da causa di forza maggiore);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

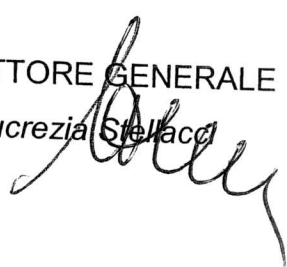
UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

- In via generale non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, ordinanze dei sindaci, calamità naturali), mentre vanno recuperati i giorni di sospensione delle lezioni derivanti da decisioni autonome delle scuole eccedenti i limiti sopra descritti). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale al di sotto dei 200 giorni).

In modo conforme si è espressa l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, nell'allegato parere reso in data 07.10.2002 ad una Istituzione scolastica, cui si fa esplicito rinvio per le argomentazioni di diritto non formulate nella presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucrezia Stellacci



Severino/Legale e Contenzioso